



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135	

**COPIA**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**UFFICIO VIGILANZA**

**N. 9 DEL 25-02-2020**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI ANNI 1**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG: Z1B2C116C0

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7

PREMESSO:

- VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2014, sulla base del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. Ottobre 2010, n. 207;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all'art. 217, comma 1, lett. u), ha abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti de acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

- PRESO ATTO:

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo - qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

- che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;

- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;

- VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni;

- VISTO l'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gara;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 dell'8/2/2020 avente per oggetto: "Affidamento servizio gestione e manutenzione del Cimitero Comunale" con la quale:

- è stata espressa, quale atto di indirizzo, la volontà di esternalizzare il servizio di gestione del Cimitero Comunale per il periodo di anni 1 a decorrere dalla data di stipula del contratto;

- è stato approvato il capitolato tecnico che regola l'esecuzione del servizio, che evidenzia un importo a base d'asta pari ad € 7.100,00 (settemilacenti) Iva compresa;

- è stato dato mandato al Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – Servizio Vigilanza, affinché provveda a tutti gli atti consequenziali al provvedimento di cui trattasi;

- è stato individuato il Vigile Urbano M.llo Magg. Bernardo Cetrone Responsabile del procedimento;

RITENUTO;

- che, essendo l'importo a base d'asta superiore ad € 5.000,00, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio mediante procedura elettronica prevista dall'art. 40 del Codice degli Appalti;

- che, essendo l'importo a base d'asta superiore ad € 5.000,00, si rende necessario far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento del Servizio;

RILEVATO:

- che l'unica ditta iscritta nell'Albo on line dei Fornitori del Comune, presente sul portale del sito Istituzione, ai sensi del già citato art. 40 Codice degli Appalti, per la categoria Esumazione/Estumulazione/Tumulazione e servizi connessi alla gestione cimitero – è l'Onoranze Funebri L'Orchidea di Di Paolo Matteo, con Sede in Via Roma, 8 a Carpinone (IS) P.Iva 00917170946;

- che la suddetta ditta è presente anche sul M.E.P.A.;

DATO ATTO:

- che in data 15/02/2020 è stata inviata alla Ditta L'Orchidea, tramite il Portale Albo Fornitori gare telematiche, richiesta di offerta in ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari ad € 5.819,67 oltre Iva ( art. 18 del Capitolato tecnico), per la gestione dei servizi cimiteriali indicati nel capitolato tecnico approvato;

- che nel termine stabilito, sempre tramite il Portale Albo Fornitori gare telematiche, la Ditta L'Orchidea ha presentato offerta economica per lo svolgimento dei servizi cimiteriali con ribasso pari allo 0,32 % sull'importo a base d'asta;

RITENUTO che il ribasso offerto sia accettabile, data l'esiguità dell'importo a base d'asta e alla pluralità dei servizi da svolgere;

ACCERTATO che la Ditta L'Orchidea possiede tutte le competenze e le professionalità per lo svolgimento dei servizi cimiteriali;

-ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4/2020 datato 03/01/2020, prot. n.24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

-DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;

DATO che il sottoscritto è stato nominato anche Responsabile del Procedimento;

VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488

VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;

VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

#### DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;

- di affidare alla ditta Onoranze Funebri L'Orchidea di Di Paolo Matteo, con Sede in Via Roma, 8 a Carpinone (IS) P.Iva 00917170946, lo svolgimento dei servizi cimiteriali previsti nel capitolato tecnico approvato con deliberazione dell G.C. n. 16/2020, per la durata di anni uno dall'affidamento per l'importo di € 5.801,05 oltre Iva 20% € 1.276,23 totale € 7.077,28, al netto del ribasso dello 0,32% sull'importo a base d'asta;

- di impegnare la somma di € 7.077,28 con imputazione alla seguente missione del Bilancio di Previsione 2020 in corso di approvazione (gestione provvisoria):

- 01.05.1.103 cap. n. 5424;

- di comunicare alla ditta L'Orchidea l'avvenuto affidamento mediante il Portale Albo Fornitori gare telematiche e di effettuare l'ordine di acquisto del servizio tramite M.E.P.A.;

- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;

- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 25-02-2020

**IL RESPONSABILE**  
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 25-02-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
CETRONE BERNARDO